

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

ai sensi dell'articolo 1 del DL 52 del 16 giugno 2020 recante modifiche all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni per la richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nell'ambito delle procedure di consultazione e informazione sindacale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, il giorno 02.07.2020 le seguenti parti :

MARR SpA (di seguito la Società), con sede a Rimini, via Spagna 20

e

Filcams Cgil in persona del sig. Luca De Zolt
Fisascat Cisl in persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli
UILTuCS in persona del Sig. Marco Marroni

Premesso che

- MARR Spa, con sede legale in Rimini, via Spagna 20, P.IVA02686290400, svolge attività di commercializzazione e distribuzione specializzata di prodotti alimentari (pesce, carni, alimentari vari, ortofrutta e attrezzature) alla ristorazione extra domestica commerciale (ristoranti, alberghi, villaggi turistici) e collettiva (mense, scuole, ospedali), operando come intermediario tra i produttori di generi alimentari e gli operatori del foodservice. L'azienda ha 30 unità produttive dislocate in 14 Regioni, oltre a sede legale e direzionale, ed occupa attualmente 751 dipendenti complessivi ed applica il CCNL per i dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi;
- L'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese ed i conseguenti provvedimenti restrittivi stabiliti dalle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, (che hanno disposto, tra l'altro, la chiusura dapprima alle ore 18.00 e poi dal giorno 11 marzo la chiusura totale di ristoranti e bar) ha colpito in modo drastico, con intensità senza precedenti, anche il mercato della ristorazione e conseguentemente l'intero settore del foodservice;
- In un contesto straordinario come quello venutosi a determinare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Società ha dovuto pertanto valutare e mettere in atto tutte le opportune azioni ed interventi finalizzati ad adeguare quanto più possibile la propria operatività alla mutata situazione di mercato che ha visto MARR per circa due mesi gestire unicamente volumi di attività di entità del tutto residuale per garantire il servizio agli unici clienti attualmente attivi quali strutture ospedaliere e case di cura, collettività e delivery;
- Conseguentemente, pur garantendo il servizio su tutto il territorio ai pochi clienti attivi, è stato necessario dapprima sospendere del tutto l'attività operativa di 6 centri distributivi, essendo la medesima stata convogliata su altri centri, mentre gli altri centri distributivi hanno, operato, ma inizialmente con attività fortemente limitata, perlopiù concentrata in 2 giorni a settimana, giorni nei quali, peraltro, sono stati comunque gestiti volumi molto inferiori a quelli abitualmente gestiti nelle medesime giornate e quindi con presenza di lavoratori estremamente ridotta;
- Per le medesime motivazioni anche le funzioni operanti presso la sede legale e presso la sede direzionale dalla scrivente stanno quindi operando con attività fortemente ridotta;
- Il ricorso alla cassa integrazione guadagni è quindi avvenuto: a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro e/o a rotazione; in questo secondo caso, la rotazione è avvenuta tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni Unità ed in base alla fungibilità delle mansioni e tenendo in considerazione la salute e la sicurezza del lavoratori, tenuto conto delle condizioni di salute e sicurezza;
- Solo dal 4 maggio è stato possibile per le attività di ristorazione attivare la modalità del take away e finalmente dal 18 maggio è stata consentita la riapertura di bar e ristoranti, in condizioni però del tutto

nuove in conseguenza della necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza finalizzati a contrastare il diffondersi del virus;

- Oltre al fatto che la necessità di garantire il rispetto dei protocolli al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sta avendo un impatto sulla gestione delle attività di ristorazione e ricettive, l'effettiva ripartenza delle attività degli operatori della ristorazione e delle strutture alberghiere sta avvenendo in maniera estremamente graduale;
- Pertanto, il perdurare delle conseguenze economiche negative generate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende indifferibile la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 1 del DL 52 del 16 giugno 2020 recante modifiche all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni per tutti i lavoratori in forza alla scrivente per il periodo decorrente dal 22.06.2020 per 4 settimane;
- La Società, non potendo fruire delle tutele ordinarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, deve procedere alla proroga della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il proprio personale ai sensi dell'art. 1 del DL 52 del 16 giugno 2020 recante modifiche all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce che esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 essendo inoltre confermato che qualora la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate;
- La Società ha inviato richiesta di esame congiunto alle OOSS in data 01 luglio 2020 secondo le tempistiche e modalità stabilite dalla normativa.

Tutto ciò premesso

1. La Società, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, farà ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga mediante domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del DL 52 del 16 giugno 2020 recante modifiche all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni per il periodo decorrente dal 22.06.2020 per 4 settimane.
2. Potranno essere interessati al trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti in forza al 17.03.2020 ai sensi dell'art. 41 comma 2 DL 23/2020.
3. Il ricorso alla cassa integrazione guadagni avverrà: a "zero ore", con riduzione del 100% delle ore lavoro e/o a rotazione; in questo secondo caso, resta inteso che la rotazione avverrà tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive di ogni Unità ed in base alla fungibilità delle mansioni e tenendo in considerazione la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui al successivo punto 6; qualora si rendesse nuovamente necessaria l'introduzione di misure restrittive alle attività, il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga potrà avvenire per tutte le Unità a zero ore.
4. La Società provvederà ad anticipare per conto dell'Inps il trattamento di integrazione salariale, con riferimento al periodo dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale (22.06.2020) al 19.07.2020, a condizione che tale possibilità sia effettivamente resa disponibile, con tempistiche coerenti con la gestione di tutti gli aspetti connessi, da un punto di vista anche meramente operativo. In caso tale possibilità non sia resa disponibile, con tempistiche coerenti con la gestione di tutti gli aspetti connessi, l'Azienda procederà a corrispondere acconti corrispondenti agli importi maturati di integrazione salariale, fintanto che l'Inps non provvederà all'erogazione degli stessi, acconti che poi l'Azienda procederà a recuperare dalle successive competenze.
5. La Società si impegna mantenere le iniziative a tutela della salute dei lavoratori, che ha implementato sin dalle primissime indicazioni del Governo e delle autorità sanitarie, definendo una specifica procedura, poi continuamente aggiornata a fronte delle indicazioni che nel tempo si sono susseguite; tramite la diffusione di tale procedura sono state rese disponibili a tutti i lavoratori le informazioni

necessarie e le misure attuate dall'Azienda (anche in termini di pulizie, sanificazioni, DPI, turni idonei a favorire la rarefazione, ecc); il rispetto di tale procedura è stato richiesto anche alle aziende di servizio che operano in appalto nelle Unità MARR ed anche ai trasportatori .

6. In caso di eventuale ulteriore proroga della durata del periodo di cassa integrazione guadagni in deroga rispetto a quanto previsto dal presente accordo, le Parti potranno incontrarsi nuovamente per esaminare la situazione.
7. Il presente accordo è stato definito secondo le modalità telematiche previste dalla normativa di riferimento.


Rimini li, 02.07.2020

LCS


MARR SpA



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

